



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Roma, 16 ottobre 2015

ALLA PREFETTURA - U.T.G. DI

REGGIO EMILIA

(Rif. prot. n. 9588/S.E. del 7/10/2015)

**OGGETTO:** Comune di Rubiera. Obblighi dei comuni rispetto alla raccolta di firme da parte dei comitati promotori di referendum e leggi di iniziativa popolare. Quesito.

Con la nota sopraindicata, codesta Prefettura ha trasmesso copia del quesito formulato dal comune di Rubiera, concernente l'oggetto.

Al riguardo, codesta Prefettura ha già richiamato al Comune le indicazioni fornite con circolare ministeriale n. 50 del 26 luglio 2013, concernenti l'organizzazione, da parte dei comuni, di un efficiente servizio di autenticazione delle sottoscrizioni di richieste referendarie.

Ad integrazione, si fa presente di condividere pienamente le specifiche argomentazioni svolte dal comune di Rubiera.

In particolare, gli adempimenti - prescritti sia nel procedimento referendario che in quello di iniziativa popolare nella formazione delle leggi - relativi alla fase di raccolta delle sottoscrizioni da parte degli elettori sono disciplinati dagli artt. 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

L'art. 7 prevede, al terzo comma, che per la raccolta delle firme debbano essere usati fogli di determinate dimensioni recanti l'indicazione della richiesta referendaria o della proposta legislativa popolare e, al quarto comma, che tali fogli debbano essere presentati alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari, ai fini della apposizione, da parte dei funzionari preposti, di data, firma e bollo dell'ufficio e della restituzione ai presentatori, entro due giorni, dei fogli così vidimati per gli incumbenti successivi del procedimento.



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

L'art. 7 citato, al medesimo quarto comma, prevede espressamente che l'onere di presentazione dei fogli agli uffici comunali o giudiziari sia "a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore". E' evidente, infatti, che la fase preparatoria del procedimento finalizzata alla raccolta delle sottoscrizioni, anche dal punto di vista organizzativo, non può che far carico esclusivamente ai soggetti giuridici che hanno promosso o che comunque sostengono la richiesta referendaria o la proposta legislativa popolare. Oltretutto, l'adempimento della vidimazione ex art. 7 citato, con apposizione della data, deve essere immediatamente seguito dalla restituzione dei fogli vidimati ai presentatori per l'avvio delle operazioni di raccolta e autentica delle sottoscrizioni e per il successivo deposito presso la Corte di Cassazione dei fogli stessi entro i termini prescritti dalla legge. Analogamente, non può che restare a carico dei promotori o sostenitori dell'iniziativa referendaria o legislativa l'acquisizione dei moduli vidimati.

Resta inteso che, ai sensi del summenzionato art. 8, ultimo comma, secondo periodo, della legge n. 352/1970, compete ai sindaci dei comuni il rilascio, entro 48 ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori delle iniziative legislative e referendarie, e, successivamente, della certificazione di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori dell'iniziativa stessa.

Per quanto sopra, si ritiene che alle amministrazioni comunali - ferma restando la loro autonomia regolamentare e organizzativa volta ad agevolare l'esercizio da parte della collettività locale del diritto costituzionale di adesione alle iniziative referendarie e legislative popolari - non possano essere imposti, nella anzidetta fase dei procedimenti referendari o di iniziativa legislativa popolare, altri oneri amministrativi o finanziari rispetto a quanto previsto dalle norme di legge innanzi richiamate.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Nadia Minari

CAP/